

CAMPER CLUB LA GRANDA
www.camperclublagranda.it
beppe@cnnnet.it

**OMISSIONE DI SOCCORSO: NON CI SI PUÒ LIMITARE A CHIAMARE
POLIZIA E AMBULANZA**

CASSAZIONE PENALE SENTENZA N. 3397 DEL 02 FEBBRAIO 2005

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

OSSERVA

P. Giuseppe e G. Marianne sono imputati di omissione di soccorso. Gli stessi sono stati condannati nei primi due gradi di giudizio.

Ricorrono deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, atteso che:

- 1) la sentenza da per certo che essi, imbattutisi in un motociclista vittima di un incidente, si fermarono a telefonicamente avvertirono la competente autorità di polizia;
- 2) è certo che entrambi si allontanarono dal luogo dell'incidente solo quando udirono le sirene delle auto della Polizia e dell'ambulanza che stavano giungendo;
- 3) la vittima dell'incidente era ormai deceduta e quindi essi non avevano nessuna ragione di trattenersi in loco;

La G. inoltre rileva che ella era una semplice trasportata a bordo della vettura del Pennino e che non ha fornito (nè avrebbe potuto) alcun contributo causale alla commissione del preteso reato.

I ricorsi sono manifestamente infondati e, in parte, articolati in fatto. Essi dunque vanno dichiarati inammissibili.

La sentenza di secondo grado afferma che: a) gli imputati avrebbero dovuto trattenersi in loco perchè il corpo era al centro strada, b) M. era ancora in vita

(e questa era anche l'opinione del P. - il quale dunque non può invocare la buona fede - dal momento che egli stesso poi telefonò in ospedale per chiedere notizie).

Ebbene, mentre quello sub b) è un dato di fatto, emerso, evidentemente, dalla istruzione dibattimentale e contestato solo verbalmente dai ricorrenti, quella sub a) è una considerazione esatta in diritto, atteso che, come giustamente è stato osservato, entrambe le condotte (contattare Polizia e Autorità sanitarie e presidiare il posto allo scopo di evitare che altre vetture potessero investire l'infortunato) erano necessarie. E invero nel concetto di "prestazione di assistenza" non può non rientrare, innanzitutto, l'adozione di quelle cautele atte a limitare il danno già riportato dalla PO, ovvero a scongiurare la sua ulteriore esposizione a pericolo. La condotta omissiva di P. e G. integra dunque perfettamente la fattispecie di reato (omissivo, appunto, e di natura permanente), in quanto i due avrebbero dovuto trattenersi sul posto nel quale rinvennero il M. fin quando altri non avessero potuto assumerne la vigilanza e la cura.

Consegue condanna in solido alle spese del grado e, singolarmente, al versamento di somma (equitativamente fissata in E. 500) a favore della Cassa ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2005